

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (Revisionato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

VISTI:

- La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", e in particolare l'art. 30 che istituisce lo "Sportello per il cittadino";
- Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 19 aprile 2013, n. 2, recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino" (di seguito "Regolamento CNF");
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR");
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito "Codice Privacy");

CONSIDERATA:

- La necessità di disciplinare il funzionamento dello Sportello per il Cittadino istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (di seguito "COA Bari" o "Ordine") in conformità con la normativa vigente, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali;

DELIBERA di adottare il seguente Regolamento:

Art. 1 - Istituzione, Oggetto e Finalità dello Sportello

1. Presso il COA Bari è istituito lo "Sportello per il Cittadino" (di seguito "Sportello"), ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 247/2012 e in conformità con il Regolamento CNF.
2. Lo Sportello ha il compito di fornire gratuitamente ai cittadini un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
3. Il servizio di informazione e orientamento riguarda, a titolo esemplificativo: a) le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali degli avvocati e la loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; b) le formalità necessarie per il conferimento dell'incarico professionale; c) i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto con il professionista legale; d) gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; e) i tempi di massima di un giudizio, i parametri di legge per i compensi, gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; f) le difese d'ufficio e i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato; g) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
4. È esclusa qualsiasi attività di consulenza legale su casi specifici, la redazione di pareri, scritti o atti giudiziari, nonché l'informazione su giudizi pendenti.

Art. 2 - Modalità di Accesso e Funzionamento dello Sportello per i Cittadini

1. L'accesso allo Sportello è gratuito e avviene previa compilazione di un apposito modulo di richiesta, disponibile presso la sede dell'Ordine, sul sito web istituzionale e fornito al momento dell'accesso.
2. Il modulo di richiesta deve contenere i dati identificativi del richiedente e l'indicazione della tematica per cui si chiede orientamento (diritto amministrativo, diritto civile o diritto penale)
3. L'Ordine organizza il servizio garantendo la presenza di almeno un avvocato iscritto nell'apposito elenco di cui al successivo art. 3, secondo un calendario e orari prestabiliti e resi pubblici.
4. Il colloquio ha natura meramente informativa e orientativa. L'avvocato dello Sportello non può accettare incarichi professionali dal cittadino incontrato allo Sportello, né direttamente né indirettamente, in relazione alle questioni oggetto dell'orientamento.
5. Il servizio si svolge in locali idonei a garantire la riservatezza del colloquio.

Art. 3 - Elenco degli Avvocati Addetti allo Sportello

1. È istituito un elenco di avvocati disponibili a prestare servizio presso lo Sportello (di seguito "Elenco").
2. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati iscritti all'Albo di Bari che, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarino il possesso dei seguenti requisiti: a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; b) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo; c) essere in regola con il pagamento della tassa annuale di conservazione dell'iscrizione all'Albo degli avvocati; d) non ricoprire cariche o ruoli incompatibili con l'iscrizione all'Elenco, come specificato nell'avviso per la formazione dell'Elenco e nel modulo di adesione (es. Componente del Consiglio dell'Ordine, del CPO, del CNF, di Cassa Forense, OCF, Mediatore iscritto, Gestore della crisi).
3. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ordine, deve contenere l'indicazione delle materie di competenza prevalente.
4. L'Elenco è tenuto e aggiornato dal COA Bari, che provvede alla sua revisione almeno biennale, verificando la permanenza dei requisiti.
5. L'iscrizione all'Elenco e la prestazione del servizio sono a titolo gratuito e volontario e non danno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
6. Gli avvocati iscritti nell'Elenco sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, del Regolamento CNF, del Codice Deontologico Forense e delle direttive impartite dal COA Bari per il corretto funzionamento dello Sportello. In particolare, sono tenuti a: a) garantire la loro presenza nei turni assegnati o a comunicare con congruo anticipo l'eventuale impedimento; b) mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni apprese durante il servizio; c) non utilizzare lo Sportello per fini di accaparramento di clientela; d) non accettare incarichi professionali, né direttamente né indirettamente, in relazione alle questioni trattate con gli utenti dello Sportello; e) comunicare tempestivamente al COA Bari ogni variazione dei requisiti dichiarati o sopravvenuta causa di incompatibilità.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento o del codice deontologico, potrà comportare la cancellazione dall'Elenco, fatta salva ogni eventuale responsabilità disciplinare.

Art. 4 - Registro delle attività dello Sportello

1. Il COA Bari tiene un registro, anche in formato elettronico, delle attività svolte dallo Sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento CNF.
2. Per ciascun utente che ha usufruito del servizio, il registro annota: a) I dati identificativi dell'utente (nome, cognome). b) La data del colloquio. c) Il nominativo dell'avvocato che ha fornito l'orientamento. d) L'indicazione della materia oggetto dell'attività.
3. Il registro è conservato in modo sicuro e l'accesso è limitato al personale autorizzato.

Art. 5 - Protezione dei Dati Personali

1. L'Ordine degli Avvocati di Bari, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che tutti i dati personali raccolti e trattati nell'ambito delle attività dello Sportello siano gestiti in conformità ai principi del GDPR, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
2. Il trattamento dei dati personali degli utenti cittadini e degli avvocati partecipanti è effettuato sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del GDPR (adempimento di obbligo legale derivante dall'art. 30 L. 247/2012 ed esecuzione di compito di interesse pubblico).
3. Il COA Bari non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale dettagliato del colloquio, in conformità con l'art. 4, comma 5, del Regolamento CNF e con il principio di minimizzazione, fatte salve le annotazioni per il registro di cui all'art. 4.
4. I dati personali identificativi degli utenti cittadini e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività, contenuti nel registro, sono conservati per un periodo massimo di 1 anno, per finalità di monitoraggio del servizio e statistiche aggregate. I dati degli avvocati sono conservati per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e per 1 anno successivo alla cancellazione per finalità amministrative.
5. Il COA Bari fornisce agli utenti cittadini e agli avvocati partecipanti specifiche informative sul trattamento dei loro dati personali, conformemente all'art. 13 del GDPR. La firma apposta sui moduli attesta la presa visione dell'informativa privacy.

Art. 6 - Pubblicità e Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del COA Bari ed è disponibile presso la segreteria dell'Ordine.
2. Il COA Bari si riserva il diritto di apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento, che saranno debitamente approvate dal Consiglio e rese pubbliche con le medesime modalità.

Art. 7 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge n. 247/2012, al Regolamento CNF n. 2/2013, al GDPR, al Codice Privacy e alle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Art. 8 - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare del COA Bari in materia di Sportello per il Cittadino.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari in data 10 giugno 2025

Il Presidente